



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 07/2020

Sostegno alle imprese: 400 miliardi di liquidità e sospensione dei versamenti di aprile e maggio

Nella seduta del 6 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per sostenere l'economia duramente provata dal blocco delle attività a seguito dell'epidemia da Coronavirus. Si iniettano 400 miliardi di euro di liquidità attraverso la possibilità di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato. Ma anche nuove proroghe al 30 giugno per il versamento delle ritenute, delle addizionali e dell'IVA, oltre che dei contributi dei mesi di aprile e maggio, però differenziate a seconda del fatturato conseguito nel 2019. Da segnalare anche il posticipo dell'entrata in vigore della disciplina sulla crisi d'impresa al 1° settembre 2021.

Dopo il decreto Cura Italia con cui è stato previsto un primo intervento di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie, duramente colpiti dalla crisi economica derivante dall'epidemia di Coronavirus, arriva un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche.

Infatti, nella riunione del 6 aprile 2020, il Governo ha approvato un nuovo decreto che si muove, principalmente, su due binari.

Da un lato si cerca di dare una boccata d'ossigeno alle imprese, iniettando liquidità nelle loro casse (si parla di uno stanziamento che arriverà complessivamente fino a 400 miliardi di euro).

Dall'altro si prosegue con la sospensione di alcuni adempimenti fiscali, seppur con molti distinguo e parecchi limiti.

Sostegno finanziario alle imprese

La "potenza di fuoco" messa in campo per favorire la liquidità immediata delle imprese ammonta a 400 miliardi di euro di cui 200 destinati all'export.

Si tratta di finanziamenti che saranno garantiti dallo Stato, attraverso la SACE S.p.A. (società della Cassa Depositi e Prestiti) e il Fondo di garanzia delle PMI.

In particolare, è previsto che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie nel rispetto, però, di alcune condizioni: si deve trattare di finanziamenti non superiori a 6 anni e l'impegno da parte dell'impresa di non distribuire dividendi per un anno e di mantenere gli stessi livelli occupazionali.

Inoltre, il Fondo di garanzia delle PMI può concedere garanzie fino al 100% per i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a imprese di piccole e medie dimensioni, nonché a persone fisiche esercenti impresa e lavoratori autonomi.

Misure fiscali

La parte fiscale è molto ricca: si va dall'estensione delle sospensioni dei versamenti di aprile e maggio ad altre misure di aiuto alle imprese.

Volendo semplificare, le principali novità sono le seguenti:

- prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:

1) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile;

2) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile.

- stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;

- per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%;

- in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;

- per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni e precisamente:

1) settori maggiormente colpiti: sospensione fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;

2) associazioni sportive e federazioni nazionali: sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;

- per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;

- non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all'Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;

- per il bollo sulle fatture elettroniche se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);

- i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;

- i DURC emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;

- sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici prima casa (trasferimento residenza entro 18 mesi);

- non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest'anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

- per l'assistenza fiscale di quest'anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza;
- si introducono ulteriori modifiche alla disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici;
- al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche;
- si estendono le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Altre misure per le imprese

Tra le altre novità che dovrebbero trovare posto nel decreto si segnalano le seguenti:

- si specifica che i professionisti ai fini della fruizione dell'indennità di 600 euro (art. 44, D.L. n. 18/2020), devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia;
- si dispone il rinvio integrale dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) al 1° settembre 2021;
- si prevede che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, non pone gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 c.c.;
- si neutralizzano gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita sistemiche;
- si prorogano i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 8 aprile 2020

Pier Luigi Giannachi